

Sismabonus 110%, ISI: 'senza premialità si scoraggiano i lavori più efficaci'

10 Luglio 2020

Per ottenere il superbonus del 110% sui lavori antisismici non è richiesto il miglioramento della classe sismica e la qualità degli interventi non è legata ad alcuna premialità; aumentano le responsabilità dei professionisti; la scadenza del 31 dicembre 2021 è troppo vicina: cosa accadrà dal 2022?

Ad accendere i riflettori sulle criticità del sismabonus 110% è **l'Associazione Ingegneria Sismica Italiana (ISI)** con un comunicato del Presidente Andrea Barocci.

Sismabonus 110% senza premialità scoraggia i lavori più efficaci

ISI fa notare che il comma 4 dell'articolo 119 del **Decreto Rilancio, come modificato dalla Camera**, pur citando il **DM 58/2017**, di fatto elimina ogni premialità legata alla classificazione e innalza al 110% la detrazione per qualsiasi intervento strutturale, anche per quelli generici legati al bonus ristrutturazione e quindi fino ad oggi ricompresi nel 50%.

Scomparendo la premialità – fa notare ISI – scompare quindi la base del calcolo dell'esposizione economica dello Stato dopo un evento sismico, ponendo sullo stesso piano qualsiasi intervento strutturale nella finestra temporale luglio 2020 – dicembre 2021; di fatto, in sintesi, rendendo **antieconomico intervenire in maniera efficace e performante**.

Inoltre, prosegue l'Associazione, l'eliminazione dell'obbligo di classificazione costituisce un **grave passo indietro nella sensibilizzazione** e nella crescita della consapevolezza da parte della società nei confronti del rischio sismico. Infine, l'articolo – secondo ISI – genererà confusione in quanto l'estensione al 110% delle opere strutturali del bonus ristrutturazione vale soltanto per le zone sismiche 1 e 2 mentre il sismabonus è attuabile anche nella zona 3.

Sismabonus 110%, troppo vicina la scadenza del 31 dicembre 2021

La mancata proroga della scadenza del 31 dicembre 2021 costituisce un grande impedimento, in quanto non vi saranno le tempistiche per avviare nei condomini l'iter decisionale, progettuale, autorizzativo e per effettuare i lavori spendendo di fatto gli importi che si vuole portare in detrazione.

Sismabonus 110% e OPCM 3274/2003

In maniera inspiegabile – prosegue ISI – viene citata nuovamente, dopo la prima volta del 2017, l'**OPCM 3274/2003** quale documento di riferimento per conoscere la classificazione di un Comune, quando in realtà molte zone d'Italia (per esempio parte dell'Emilia-Romagna e parte della Lombardia) sono state classificate dopo il 2005. Citando esclusivamente l'OPCM 3274/2003 si rischia confusione in sede di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

A fronte delle ingenti risorse economiche messe a disposizione dallo Stato, ISI rileva che non è stata data la possibilità di **portare in detrazione la sola classificazione dell'immobile**, senza

successiva esecuzione degli interventi (**seppur annunciata**), facoltà che risulterebbe comunque inutile dal momento che la classificazione non è obbligatoria.

Nuova asseverazione in capo al professionista

La volontà di rilancio – sottolinea l'Associazione – va potenzialmente a sbloccare un mercato importante e a toccare numerose norme e aspetti dell'edilizia. A fronte di tutto ciò viene inserita una ulteriore asseverazione in capo al professionista che, nel caso del sismabonus, si trovava già a doverne sottoscrivere due (una di congruità nel rispetto delle norme vigenti ai sensi del DPR 380/2001 e una sulla classificazione ai sensi dell'allegato B del DM 58/2017); ora **se ne aggiunge una terza sulla congruità di spesa** che si sceglie di portare in detrazione.

Sismabonus, qual è lo scenario al 1° gennaio 2022?

Cosa succederà dal 1° gennaio 2022, dal momento che anche il sismabonus (nella sua forma originaria del 2017) verrebbe a decadere? ISI ipotizza alcuni scenari:

1. **tutto ritorna al bonus ristrutturazione** (o a nessun bonus), rendendo di fatto inutile questa finestra temporale di poco più di un anno in cui solo pochissimi interventi potranno venire realizzati;
2. **viene prorogato il sismabonus nella sua versione "standard"** (70-85%), opzione auspicabile in quanto il mercato stava cominciando a superare lo scoglio iniziale e il volano aveva cominciato a mettersi in moto; i pochi mesi del 110% avrebbero a questo punto contribuito "solo" a una confusione intermedia;
3. **viene prorogato il sismabonus al 110%**, annullando di fatto la premialità e la possibilità da parte dello Stato di decidere in quale maniera contribuire economicamente dopo un evento sismico. Oltre a questa marcia indietro, in quale maniera saranno "trattati" tutti coloro che dal 2017 ad oggi hanno intrapreso lavori di miglioramento sismico avvalendosi dei principi della classificazione e della premialità?

L'Associazione osserva con rammarico questo scenario, rilevando come una potenziale opportunità per un balzo in avanti si sia invece trasformata in un passo indietro.